

Spett.le **Innovidia SRL**
Codice fiscale **10316271211**
Partita IVA **10316271211**

PEC: innovidia@pec.it

Mail: info@innovidia.it; amministrazione@innovidia.it; fcoda@innovidia.it

Roma, 27 gennaio 2026

Protocollo: FIMA_Out/0001440/2026_27/01/2026

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per il servizio di consulenza, assistenza, sviluppo e manutenzione del software gestionale c.d. "Veris" – ordine di acquisto

Lo scrivente Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al Fondo. Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle attività di Fondimpresa si rinvia al sito web www.fondimpresa.it.

Con la presente siamo lieti di proporre a codesta Spettabile Società (di seguito anche più semplicemente "Affidatario" ovvero "Operatore economico") l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, del servizio in oggetto alle condizioni di seguito delineate.

Art. 1. Oggetto, durata e CPV dell'affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento riguarda il servizio di consulenza, assistenza, sviluppo e manutenzione del software gestionale c.d. "Veris", così declinato:

- I. Servizio di supporto e assistenza sull'utilizzo della piattaforma, con email dedicata per la raccolta delle segnalazioni
- II. Servizio di manutenzione (adattiva, evolutiva) dell'applicativo
- III. Servizio di sviluppo di nuovi eventuali moduli interconnessi con Veris
- IV. Servizio di consulenza sui processi
- V. Servizio di adeguamento e/o stesura documentazione
- VI. Servizio di infrastruttura PAAS web server
- VII. Servizio di repository codice sorgente
- VIII. Servizio di rilascio

2. Si allega la offerta fornita da codesto Spettabile Operatore economico che deve essere intesa come parte integrante e sostanziale del presente affidamento, così come modificata dal presente documento.

3. Il servizio oggetto dell'affidamento ha inizio a seguito della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di affidamento con una durata di 36 mesi.

4. Non è ammesso alcun rinnovo tacito del servizio di cui alla presente procedura. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 120, comma 11, del Codice Fondimpresa si riserva di prorogare a codesto Spettabile Operatore economico le prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni qui stabiliti ovvero a condizioni più favorevoli per Fondimpresa.

5. Il CPV prevalente è il seguente: Codice 72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software.

Art. 2. Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi. Ritenuta ex art. 11 del Codice.

1. Il corrispettivo massimo onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le attività del presente affidamento per la durata contrattuale è stabilito in **€ 139.920,00 (centotrentanovemilanovecentoventi/00)**, al netto di IVA di legge, così distinto:

A. €108.000,00 al netto di IVA di legge, corrisposto a corpo, per i seguenti servizi mensili non cumulabili:

- i. 2 giorni/uomo mensili per consulenza, manutenzione (adattiva), documentazione e supporto tramite email dedicata agli utenti di Veris.
- ii. Infrastruttura PAAS pubblicamente accessibile, con il solo servizio di server web per la distribuzione e il funzionamento di eventuali tool esterni realizzati in corso d'opera.
- iii. Repository condiviso per il codice sorgente.

B. Fino ad un massimo di € 31.920,00 al netto di IVA di legge, corrisposto a misura, per i seguenti servizi

- i. Servizio di consulenza, manutenzione (adattiva), documentazione, rilascio e supporto tramite email dedicata agli utenti di Veris, che superi a consuntivo, su base mensile, i 2 giorni/uomo già inclusi e previsti dal precedente punto A.i..
- ii. Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva.

2. L'importo contrattuale è pagato sulla base delle seguenti modalità:

- I. Mediante canoni mensili posticipati di pari importi di € 3.000,00 al netto di IVA di legge;
- II. Su base mensile posticipata sul costo giorno/uomo di € 399,00 al netto di IVA di legge, con possibile frazionamento all'ora/uomo considerata la giornata di otto ore, in riferimento al mese di attività svolta.

3. Si informa che il CIG che sarà assegnato al presente affidamento deve essere riportato in tutte le vostre fatture destinate a Fondimpresa. Resta inteso che Fondimpresa, prima di procedere ad ogni pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva di codesto Spettabile Operatore economico. Per la registrazione delle fatture elettroniche si forniscono le seguenti informazioni:

- INTERSTATARIO: Fondimpresa
- CF: 97278470584
- SEDE: via dei Villini 3/A – C.A.P. 00161 - Roma
- **CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: 0000000**
- CODICE UFFICIO: GT7DNR
- PEC: amministrazione@pec.fondimpresa.it
- PAGAMENTO: 30 gg dalla ricezione della **copia di cortesia della fattura** da inviare agli indirizzi mail ufficiogare@fondimpresa.it e contabilitaetesoreria@fondimpresa.it.

4. Ai sensi dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nei servizi deve essere applicato il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (codice CNEL:H011). Codesto Spettabile Operatore economico si impegna a rispettare integralmente tale CCNL, garantendo il pieno rispetto delle disposizioni in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, permessi e ogni altra condizione normativa e contrattuale prevista. Codesto Spettabile Operatore economico assicura che le retribuzioni corrisposte al proprio personale siano conformi a quanto previsto dal CCNL applicabile, inclusi tutti gli istituti retributivi obbligatori, contributivi e previdenziali. L'orario di lavoro del personale impiegato da codesto Spettabile Operatore economico deve essere conforme alle disposizioni del CCNL, nonché alle normative vigenti in materia di orario, pause e riposi, senza possibilità di deroghe non consentite. Codesto Spettabile Operatore economico si impegna a rispettare rigorosamente le norme a tutela dei minori in età non lavorativa, garantendo che non siano impiegati in attività vietate o in orari non consentiti dalla legge e dal CCNL. Codesto Spettabile Operatore economico si obbliga a utilizzare metodi di sorveglianza del personale che rispettino la normativa vigente in materia di privacy e tutela dei lavoratori, evitando pratiche invasive o non autorizzate. Codesto Spettabile Operatore economico si impegna a fornire, su richiesta di Fondimpresa, idonea documentazione attestante il rispetto delle suddette disposizioni.

5. Codesto Spettabile Operatore economico può indicare differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da Fondimpresa. In quest'ultimo caso codesto Spettabile Operatore economico deve fornire una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

6. È consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n. 36/2023 nei termini che seguono. Su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento rispetto all'importo complessivo e nei limiti dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato unico di fine contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.

Art. 3. Requisiti richiesti ai fini dell'affidamento

1. Al fine del perfezionamento del rapporto contrattuale codesto Spettabile operatore economico deve produrre la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) Il "DGUE" da compilare e sottoscrivere, corredato da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante), attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'art. 94 e 95 del Codice;
- b) copia del presente documento firmato digitalmente dal vostro rappresentante legale, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, per accettazione integrale delle disposizioni ivi riportate. Si precisa che per tale documento la firma digitale dovrà essere necessariamente apposta in entrambi gli appositi spazi di firma con su scritto "L'Affidatario" in chiaro ed in formato PADES;
- c) una dichiarazione firmata digitalmente dal vostro rappresentante legale, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, predisposta eventualmente secondo il modello allegato alla presente, con l'indicazione del numero del conto dedicato all'affidamento in oggetto, nonché le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) l'Atto di nomina del Responsabile del Trattamento - Data Protection Addendum", allegato alla presente. Si precisa che per tale documento la firma digitale dovrà essere necessariamente apposta in entrambi gli appositi spazi di firma con su scritto "L'Affidatario" in chiaro ed in formato PADES;

e) il questionario di "Assessment fornitori sulla sicurezza delle informazioni", allegato alla presente, compilato e firmato digitalmente dal vostro rappresentante legale.

2. Codesto Spettabile operatore economico deve riscontrare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e), **entro il 10 febbraio 2026** esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di approvvigionamento di Fondimpresa "fondimpresa.tuttogare" (al seguente link <https://fondimpresa.tuttogare.it/gare/index.php>)¹, ove non diversamente previsto.

3. Si informa che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione è condizionata dalla verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dalla presente lettera attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Art. 4. Sospensioni

1. Fondimpresa può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposita comunicazione, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, Fondimpresa ordinerà la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione di Fondimpresa, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata da Fondimpresa, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto.

2. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del Codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

Art. 5. Riservatezza

1. L'Affidatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'Affidatario è tenuto a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l'obbligo di riservatezza. In particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo

¹ L'Operatore Economico dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter partecipare alla presente procedura e per poter successivamente procedere al caricamento della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e). L'Operatore Economico, completata la registrazione, potrà accedere alla piattaforma e collegarsi direttamente all'home-page della piattaforma al fine di effettuare il Log-in.

legale di riservatezza e aver ricevuto un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del contratto", fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 6. Protezione dei dati personali

1. Nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario si impegna – a mezzo del proprio personale - a trattare i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto, osservando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

2. Con riferimento all'affidamento in oggetto, in considerazione del fatto che l'adempimento dell'Affidatario comporta che codesta Spettabile Operatore economico tratti dati personali per conto di Fondimpresa ed è, quindi, soggetto alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, è necessario che codesta Spettabile Società/ codesto Egregio Dottore e la scrivente Fondimpresa sottoscrivano prima dell'avvio della esecuzione del servizio il documento di atto di "Designazione del Responsabile del Trattamento – Data Protection Agreement".

3. L'Affidatario, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali necessarie per dare esecuzione al servizio fornito al Committente, adotterà le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento, osservando le condizioni di seguito riportate. In particolare,

- effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con Fondimpresa e strettamente necessarie per dare esecuzione all'incarico affidato;
- osserverà gli obblighi derivanti dall'incarico predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati;
- avvertirà Fondimpresa di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione dell'incarico possa aver causato l'alterazione dei dati.

4. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di cui alla designazione dell'Affidatario a Responsabile del trattamento. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo "Risoluzione del contratto", fermo restando che l'Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli da un non idoneo trattamento dei dati personali.

Art. 7. Recesso.

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, Fondimpresa ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Affidatario tramite apposita PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Fondimpresa.

2. In caso di recesso di Fondimpresa dal contratto, all'Affidatario spetta il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Qualora sopravvenienze normative o provvedimenti autoritativi incidano sulle modalità di esecuzione della prestazione o sulla sua funzione o organizzazione per Fondimpresa, rendendo necessaria una revisione del contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni contrattuali”.

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. È in facoltà di Fondimpresa dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - i. qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
 - ii. nelle ipotesi di cui al precedente articolo 2 “Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi. Ritenuta ex art. 11 del Codice.”;
 - iii. nell’ipotesi prevista dal precedente articolo 4 “Sospensioni”;
 - iv. nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
 - v. nell’ipotesi prevista dal precedente art. 5 “Riservatezza”;
 - vi. nel caso previsto dal precedente articolo 6 “Protezione dei dati personali”;
 - vii. nel caso previsto dal successivo articolo 11 “Controlli sul corretto adempimento”;
 - viii. nel caso previsto dal successivo articolo 13 “Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”;
 - ix. nell’ipotesi prevista dal successivo art. 15 “Controversie”;
 - x. in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidatario, Fondimpresa ha diritto al risarcimento del danno.

Art. 9. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1. Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per il perfezionamento e la gestione del contratto, per l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.
2. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it.
3. Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione (per l’Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
4. L’informativa completa per i fornitori sul trattamento dei dati personali operato da Fondimpresa è disponibile nella pagina ‘[Privacy](#)’ (in particolare, sezione “Fornitori”) del sito www.fondimpresa.it.

Art. 10. Brevetti e diritti d’autore

1. L’Affidatario si obbliga espressamente a non usare nell’attuazione del servizio oggetto del presente contratto dispositivi o soluzioni tecniche (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, database e software, ivi inclusi sue licenze d’uso di qualsiasi

genere, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce) di cui altri abbiano ottenuto la privativa o siano titolari dei diritti d'autore o di utilizzazione economica esclusiva e dichiara sin d'ora di aver verificato l'assenza della privativa e/o esclusiva stessa nei dispositivi o soluzioni tecniche che userà.

2. Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa.

3. L'Affidatario assume altresì l'obbligo di tenere Fondimpresa garantito e indenne da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i risarcimenti danni pretesi e ottenuti da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi (compresi gli oneri di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione su marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o più prodotti o servizi oggetto del presente affidamento o funzionali alla stessa.

Art. 11. Controlli sul corretto adempimento (

1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni dal presente documento. In caso di esito negativo di detta verifica Fondimpresa chiederà per iscritto all'Affidatario l'esatto ripristino di quanto previsto nel presente documento entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente art. 8.

2. L'Affidatario metterà a disposizione del Committente, dietro semplice richiesta dello stesso, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nel questionario di Assessment fornitori sulla sicurezza delle informazioni e consentirà e contribuirà allo svolgimento delle attività di revisione, comprese le ispezioni (audit), realizzate dal Fondo o da un altro soggetto da questi incaricato. Gli audit saranno condotti cercando di limitare le interferenze con la normale attività e operatività dell'Affidatario. Le risultanze degli audit saranno discusse in buona fede tra le parti e l'Affidatario si impegna sin d'ora ad attuare i cambiamenti ritenuti necessari da Fondimpresa in seguito agli audit stessi.

3. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall'Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.

Art. 12. Sicurezza delle informazioni

1.1 Audit e compliance

Il fornitore è tenuto a disporre di processi gestire la conformità normativa (ad esempio per il GDPR) e la sicurezza delle informazioni. Fondimpresa si riserva, nell'arco temporale dell'affidamento di effettuare audit (anche tramite consulenti o auditor esterni). Le risultanze dell'eventuale audit saranno discusse in buona fede tra le parti e l'Affidatario si impegna sin d'ora ad attuare i cambiamenti ritenuti necessari dal Fondo, in accordo con quanto richiesto dal presente affidamento e dalle norme e best practice di settore, in seguito all'audit.

1.2 Politica di sicurezza delle informazioni

Il fornitore è tenuto a:

- 1.2.1 far sì che il personale sia tenuto a rispettare le Policy Fondimpresa in materia di Sicurezza delle informazioni.

- 1.2.2 Fornire istruzioni al proprio personale (dipendenti e collaboratori), riguardo i comportamenti da tenere per accedere alle informazioni e ai sistemi di Fondimpresa.

1.3 Asset management

Il fornitore è tenuto a garantire che:

- 1.3.1 Le informazioni fornite da Fondimpresa devono essere almeno logicamente separate da quelle di altre società (ad esempio altri clienti del fornitore) e non devono essere da queste accessibili.
- 1.3.2 I dispositivi che contengono informazioni fornite da Fondimpresa devono essere protetti (anche fisicamente) da perdita, distruzione, attacco di codice malevolo e accesso non autorizzato, perlomeno tramite le misure di sicurezza richieste da Fondimpresa (ad esempio: opportuna profilazione degli utenti che hanno accesso logico o fisico all'infrastruttura, screensaver con password, manutenzione/aggiornamento periodica/o e pianificata dei sistemi, custodia in locale chiuso quando non presidiato).
- 1.3.3 L'avvenuta violazione di un qualsiasi dispositivo contenente informazioni fornite da Fondimpresa deve essere tempestivamente comunicata, specificando quali informazioni siano state smarrite o distrutte.
- 1.3.4 Al termine del periodo pattuito di utilizzo le informazioni di Fondimpresa trattate devono essere restituite/cancellate, salvo diversa indicazione da parte di Fondimpresa. Specificare le tecniche di cancellazione utilizzate.

1.4 Controllo degli accessi

Il fornitore è tenuto a garantire che:

- 1.4.1 Sia implementata una procedura di access security a endpoint e sistemi che preveda almeno:
 - Password policy in linea con le best practice (inclusi caratteri speciali, lunghezza minima, criteri di blocco scadenza della stessa) con utilizzo preferenziale di MFA;
 - Divieto di utilizzo di account anonimi o generici;
 - Processo autorizzativo per l'accesso ai sistemi e di provisioning delle utenze (creazione, dismissione, user validation periodica).
- 1.4.2 Diritti di accesso differenziati sulla base dei principi di Segregation of Duty e del Need To Know.

1.5 Crittografia

Il fornitore è tenuto a garantire che:

- 1.5.1 Eventuali meccanismi di crittografia utilizzati dovranno essere tecnologicamente in linea con gli standard attuali di mercato;
- 1.5.2 In generale l'accesso a risorse dovrà avvenire tramite protocolli crittografici basati preferibilmente su certificati o algoritmi di crittografia sicuri e avanzati in linea con gli standard riconosciuti. In particolare, per applicazioni le *web-based*, la connessione dovrà avvenire tramite protocollo HTTPS con l'utilizzo di certificato emesso da CA attendibile riconosciuta dai principali browser (livello minimo A su SSL Test Qualys).

1.6 Sicurezza nelle applicazioni

Il fornitore è tenuto a garantire:

- 1.6.1 L'implementazione nell'ambito delle attività di sviluppo di una procedura di Change Management con ruoli e responsabilità definiti.
- 1.6.2 L'utilizzo di una metodologia di sviluppo sicuro del software, secondo le best practice di settore (ad es. TOP TEN OWASP).
- 1.6.3 La separazione degli ambienti informatici di produzione e test.

1.6.4 L'utilizzo di dati di test attendibili ma non identici a quelli di produzione, qualora possibile.

1.7 Personale

Il fornitore è tenuto a garantire:

- 1.7.1 La presenza di accordi contrattuali con propri dipendenti e terze parti che stabiliscano le responsabilità per la sicurezza.
- 1.7.2 La Formazione effettuata su personale e le terze parti interessate in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dati personali.
- 1.7.3 La presenza di un processo per garantire la sicurezza delle informazioni anche in caso di cambio mansione, licenziamento o dimissioni.

Art. 13. Ulteriori informazioni

1. Si comunica a codesto Spettabile Operatore economico che la scrivente Fondimpresa è soggetta alla applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 136/2010.
2. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa e l'Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese tramite la piattaforma "fondimpresa.tuttogare" ed in via residuale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) già individuato nel presente documento o successivamente indicato da codesto Spettabile Operatore economico.
3. Sono a carico dell'Affidatario, e qualora sostenute devono essere integralmente rimborsate a Fondimpresa, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge. Si precisa, inoltre, che è a carico dell'Affidatario l'eventuale costo dell'imposta di bollo da versare al momento della aggiudicazione, ai sensi dell'allegato I.4 del Codice.
4. Il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura di affidamento è Alessandro Agostinucci.
5. Qualora discordanti prevalgono le disposizioni previste nel presente nel presente documento rispetto a quanto disposto in qualsiasi altro documento qui richiamato e/o allegato.

Art. 14. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

1. L'Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex d.lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa, del Codice Etico del Fondo. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet: <https://www.fondimpresa.it/> sezione "[Fondo trasparente](#)".
2. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 15. Segnalazioni whistleblowing

1. Ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, Fondimpresa ha istituito appositi canali per l'invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondimpresa alla pagina <https://www.fondimpresa.it/fondo-trasparente/segnalazioni-whistleblowing>.

Art. 16. Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento non consente all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Innovidia SRL

L'Affidatario

(_____)

Inoltre, l’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile i seguenti articoli del presente affidamento:

Art. 1 Oggetto, durata e CPV dell’affidamento

Art. 2 Importo contrattuale e modalità di pagamento. CCNL applicabile. Revisione prezzi. Ritenuta ex art. 11 del Codice.

Art. 4 Sospensioni

Art. 5 Riservatezza

Art. 6 Protezione dei dati personali

Art. 7 Recesso.

Art. 8 Risoluzione del contratto

Art. 10 Brevetti e diritti d’autore

Art. 11 Controlli sul corretto adempimento

Art. 13 Ulteriori informazioni

Art. 14 Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

Art. 16 Controversie

Innovidia SRL

L’Affidatario

(_____)

Allegato 1: Modello comunicazione conti dedicati

Allegato 2: Offerta

Allegato 3: Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Addendum

Allegato 4: Assessment fornitori sulla sicurezza delle informazioni